

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROCCO DI TORREPADULA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GUIZZI GIUSEPPE

Nella seduta del 21/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della responsabilità di un Confidi per i danni sofferti da un socio per il ritardo nel rinnovo di una garanzia. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Dopo aver presentato reclamo in data 18 settembre 2014, riscontrato negativamente dall'intermediario resistente, la società ricorrente, con l'ausilio di un difensore, si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario lamentando la responsabilità del Confidi resistente per i danni sofferti in conseguenza del ritardo di quest'ultimo nel rinnovo di una garanzia rilasciata in favore di un intermediario terzo.

La società espone, in fatto, che:

- i) nel mese di aprile 2014 un incaricato del Confidi, approssimandosi la seconda revisione del contratto, ha richiesto "*documentazione finanziaria che veniva prontamente consegnata via mail in data 7 maggio*";

- ii) ciò nonostante la medesima richiesta veniva rinnovata dal consorzio, ed egualmente tempestivamente evasa con trasmissione della documentazione tramite e-mail del 30 giugno;
- iii) che il 1° luglio il proprio amministratore si è recato presso la sede del Confidi per corrispondere la somma di € 100,00 “a titolo di pagamento istruttoria”, a conclusione della revisione della pratica;
- iv) tuttavia, il 17 luglio l’incaricato del Confidi ha chiesto ancora ulteriore documentazione contabile;
- v) che anche tale richiesta è stata tempestivamente evasa via e-mail in data 17 e 21 luglio;
- vi) il 31 luglio, non avendo ancora ricevuto l’approvazione da parte del Confidi del rinnovo della garanzia, la banca beneficiaria ha “congelato” le linee di credito della società, inviando alla centrale rischi una segnalazione di “sconfinamento” per € 280.000,00;
- vii) il 4 agosto il Confidi ha fatto pervenire alla banca parere favorevole alla revisione della pratica;
- viii) soltanto il successivo 8 settembre la banca ha sbloccato le linee di credito, facendo venire meno la segnalazione di sconfinamento e comunicando al Confidi la delibera di approvazione della revisione

Ciò premesso in fatto, la ricorrente si duole del pregiudizio sofferto a causa della “*pessima gestione*” della pratica di revisione del contratto di garanzia, consistente nel “*congelamento*” delle proprie linee di credito, con conseguente segnalazione di sconfinamento (e relativa “*eco*” negativa su tutti gli altri intermediari) e danno economico (stimato in € 6.000,00), determinato dall’applicazione degli interessi di mora oltre fido (16,75% a fronte del tasso entro fido del 6,619%) per il periodo di congelamento delle linee di credito.

Il Confidi ha resistito depositando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il resistente ricostruisce la vicenda in fatto in termini parzialmente diversi da quelli prospettati dalla ricorrente. In particolare il Confidi espone:

- a) di avere richiesto alla ricorrente già in data 11 aprile 2014 - e dunque ben tre mesi prima della scadenza dei fidi garantiti - la documentazione necessaria per poter procedere alla concessione della garanzia in vista del rinnovo dei fidi da parte della banca, previsto per il mese di luglio 2014;
- b) ricevuta la documentazione, di aver rilevato delle criticità contabili nei dati di bilancio relativi agli anni 2011 e 2012 che avrebbero comportato delle condizioni contrattuali più sfavorevoli per il socio in fase di rinnovo della garanzia;
- c) di avere conseguentemente proceduto ad informare il legale rappresentante della società ricorrente, che al riguardo riferiva che i dati per l’anno 2013 avrebbero delineato una situazione patrimoniale più favorevole rispetto a quella degli anni precedenti;
- d) che pertanto, di comune accordo con il legale rappresentante della ricorrente, si era deciso, prima di dare avvio all’istruttoria, di attendere l’approvazione del bilancio 2013;
- e) che in data 7 maggio 2014 la ricorrente ha inviato al Confidi una copia del bilancio 2013, peraltro non ancora depositato presso il registro delle imprese, sprovvisto del dettaglio di alcune voci determinanti per la valutazione sul merito di credito della società;
- f) che soltanto in data 30 giugno 2014, a seguito di ulteriori solleciti dell’incaricato del Confidi, la cliente ha inoltrato copia depositata del bilancio 2013 e dell’ulteriore documentazione richiesta dal Confidi fino ad allora mai inoltrata dalla ricorrente;
- g) che poiché la situazione patrimoniale si rivelava a quel punto pressoché identica a quella tratteggiata dai bilanci precedenti, per ulteriori approfondimenti è stata richiesta ulteriore documentazione, la cui trasmissione era completata dalla ricorrente solo il 21 luglio 2014;

- h) che, in conseguenza, soltanto in data 28 luglio 2014 il Confidi ha potuto deliberare la concessione della propria garanzia;
- i) che il successivo 5 settembre 2014 la banca ha inviato la propria delibera, che presentava delle difformità rispetto a quella assunta dal Confidi, sicché la garanzia è stata “*tempestivamente rideliberata*” l’8 settembre 2014, con invio, in pari data, della fideiussione all’istituto di credito.

Ciò premesso in fatto, il Confidi ritiene di aver correttamente operato, fornendo una “*continua*” assistenza alla cliente. Il resistente sottolinea, infatti, per un verso, che l’attività di acquisizione di documenti è stata avviata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del fido e che se la stessa si è conclusa soltanto in data 30 giugno 2014, ciò è dipeso dal tardivo invio della documentazione completa da parte della ricorrente. D’altra parte, prosegue il resistente, la successiva attività istruttoria e l’ulteriore richiesta di integrazione documentale sono state necessarie per giustificare e supportare documentalmente il rinnovo della garanzia fideiussoria a suo tempo concessa sui fidi in essere; l’intera attività è stata oltretutto concertata con il socio – che infatti non ha mai espresso dissenso o lamentele - e di ogni fase è stata data puntuale informazione attraverso corrispondenza e colloqui informativi.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Nel caso di specie ritiene il Collegio che il procedimento seguito dal Confidi per il procedere al rinnovo della garanzia sia stato, complessivamente, svolto in maniera corretta.

Risulta, infatti, agli atti che il resistente si è attivato tempestivamente, sollecitando il cliente per tempo alla consegna della documentazione necessaria. E se è del pari documentato, dalla produzione della ricorrente, che questa aveva provveduto a consegnare parte di quella documentazione già nel mese di maggio del 2014, vero è anche che quella documentazione è stata dal resistente ritenuta non ancora sufficiente per deliberare: e sul punto l’Arbitro non può esprimere valutazione, spettando all’intermediario, nella sua discrezionalità, l’apprezzamento della completezza dei documenti e delle informazioni ricevute ai fini delle proprie valutazioni che attengono pur sempre all’accertamento del “merito di credito” del richiedente la garanzia.

In altri termini, sembra al Collegio che i tempi, pur abbastanza lunghi del procedimento istruttorio, sono in ogni caso coerenti con le peculiarità riscontrate dal Confidi, e quindi con l’esigenza di dover svolgere un adeguato approfondimento sulle eventuali criticità della situazione patrimoniale del richiedente il rinnovo della garanzia. D’altra parte l’impossibilità di imputare al Confidi un negligente ritardo nello svolgimento delle proprie attività sembra essere confermato dal fatto che, nel momento in cui è stata completata l’acquisizione la documentazione che stimava necessaria per assumere le proprie determinazioni, il consorzio ha deliberato in tempi assai rapidi (la consegna degli ultimi documenti da parte della società è avvenuta il 21 luglio, ed il Confidi ha deliberato il 28 luglio).

In conclusione non sembra al Collegio che possa essere imputato al Confidi il pregiudizio lamentato dalla ricorrente, e consistente nel congelamento, poi per appena un mese, del finanziamento da parte del terzo intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 4505 del 04 giugno 2015

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI